

Elezioni e cinghiali

MA QUALE vuoto legislativo!

Si avvicina un'importante tornata elettorale amministrativa che vedrà, oltre alla Regione Calabria, il rinnovo dei sindaci in diverse città, tra cui Roma Capitale. Dall'esito delle elezioni si potranno prevedere altrettanto importanti ricadute politiche nazionali. Proprio a Roma si è verificato un episodio da inserire in tale contesto che ha per oggetto la presenza, sempre più invadente e pericolosa, di cinghiali inurbati. Infatti, l'attuale amministrazione capitolina ha sporto denuncia presso la Procura nei confronti di quella regionale accusandola di essere responsabile, grazie alla sua inerzia, dell'invasione di questi selvatici nel territorio di Roma Capitale.

Ha chiesto pertanto che siano perseguite le sue responsabilità non avendo ottemperato a quanto previsto dalla L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La Regione Lazio ha prontamente restituito l'accusa al mittente rimandando ulteriori commenti e iniziative al momento della compiuta conoscenza di quale specifica fattispecie di reato si veniva accusati. Questo episodio conferma quanto la questione dell'incremento demografico dei cinghiali abbia raggiunto in ambito capitolino livelli incandescenti con contrapposizioni istituzionali sempre più aspre a partire, in particolare, dallo scorso novembre quando, pur in applicazione di quanto previsto in un protocollo operativo concordato tra gli enti locali interessati, dopo la rimozione da un'area giochi per bambini di un gruppo di cinghiali non erano mancate polemiche anche feroci¹ e strascichi giudiziari quali la denuncia di due colleghi poiché ritenuto illegittimo il loro intervento e, in assenza di qualunque posizione istituzionale a conferma della sua correttezza, la querela per diffamazione da parte dell'Ordine di Roma nei confronti della LAV a tutela della loro professionalità e correttezza.

A livello mediatico, da parte di numerosi commentatori uno degli argomenti emersi a corollario della denuncia dell'amministrazione comunale è stato che la questione non riesce a trovare adeguata soluzione, né potrà trovarne nell'immediato futuro, finché permarrà sull'argomento un vuoto legislativo che va a determinare conflitti di competenze e, di conseguenza, ritardi operativi. È così entrata in gioco una delle argomentazioni totemiche nel nostro Paese quando si tratta di porre rimedio a problematiche su cui devono (dovrebbero) intervenire, ognuna per le proprie competenze, diverse istituzioni: non si è intervenuti (potuto intervenire) perché le competenze non sono chiare, c'è ambiguità di ruoli e quindi il rimedio va cercato nel fatto che il legislatore deve intervenire, senza interporre ulteriore tempo, a colmare finalmente il vuoto normativo.



A questo punto mi verrebbe da esclamare citando il grande Totò: "Ma mi faccia il piacere!", dato che, di fatto, un vuoto legislativo non può esistere nel nostro Paese visto che sono oltre centomila gli atti normativi nazionali, senza tener conto della pleora di leggi che le Regioni emanano. Per dare un'idea indiretta della loro inusitata mole, basta ricordare che, istituito addirittura un Ministero per la Semplificazione normativa, nel 2010 il ministro Roberto Calderoli, armato di ascia e fiamma ossidrica, si vantò di aver eliminato 375.000 atti normativi di vario grado, intento che però non gli riuscì con la L. 283/1962 che sopravvisse ed è tuttora vigente². Anche per questo risulta deludente constatare come il ceto politico possa fare riferimento a un tale debole argomento per giustificare ritardi e inadempienze riguardo alla soluzione di problemi. O forse c'è da pensare anche da parte loro un'ignoranza di fatto delle norme da applicare.

Solo per restare alla questione cinghiali di Roma, le norme che li coinvolgono sono di certo, oltre alla L. 157/1992, le Leggi regionali 17/1995 ("Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio") e 4/2015 ("Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati

dalla stessa"), ma anche il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1995 ("Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione") e quindi, per ultima, la L. 221/2015 ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali"). Quest'ultima, all'art. 7 prevede espressamente il divieto sanzionabile di foraggiamento dei cinghiali, proprio quello in base al quale è stato ritenuto eccessivo, se non illegittimo, l'intervento di rimozione di questi animali dall'area giochi. Area giochi dove, in forza del vigente regolamento comunale sulla Tutela degli animali, è vietato introdurre cani proprio per salvaguardare la salute dei piccoli frequentatori. Questi riferimenti normativi, peraltro incompleti, dimostrano che non si può certo affermare che sia il vuoto legislativo a impedire di affrontare adeguatamente la questione, sia sanitaria che economica e di pubblica sicurezza, rappresentata dall'esplosione demografica dei cinghiali. |

Vitantonio Perrone³

1. Leggere La Settimana Veterinaria n. 1166 del 25 novembre 2020.

2. Leggere La Settimana Veterinaria n. 1186 del 5 maggio 2021.

3. Vicepresidente SIMeVeP.